



## ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Cortese 8 - 31100 TREVISO - Telefono 0422544873 - Fax 0422545097

E-Mail : [ordine@farmacietv.it](mailto:ordine@farmacietv.it) - [ordinefarmacistiv@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistiv@pec.fofi.it)

Sito: [www.fofi.it/ordinetv](http://www.fofi.it/ordinetv)

Orari di apertura al pubblico: dal lun al gio dalle 10.30 alle 16.00 – il ven dalle 10.30 alle 14.00

Prot. n° 201501662

### INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 59 del 03/12/2015

#### Contributi previdenziali Enpaf anno 2016 e aggiornamenti importanti Contributi e Prestazioni

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali **ENPAF dovuti per l'anno 2016**. I contributi previdenziali sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 6 del 25 novembre 2015 mentre il contributo per l'assistenza e quello per la maternità sono stati approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 7 e n. 8 del 25 novembre 2015.

Contributo	Previdenza	Assistenza	Maternità	Totale
Intero	4.420,00	32,50	16,00	4.468,50
Doppio	8.840,00	32,50	16,00	8.888,50
Triplo	13.260,00	32,50	16,00	13.308,50
Rid. del 33,33%	2.947,00	32,50	16,00	2.995,50
Rid. del 50%	2.210,00	32,50	16,00	2.258,50
Rid. del 85%	663,00	32,50	16,00	711,50
Solidarietà 3%	133,00	32,50	16,00	181,50
Solidarietà 1% (disoccupati)	44,00	32,50	16,00	92,50

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00  
(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

Anche per l'anno 2016, i contributi di previdenza e assistenza verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell'Ente. Gli importi saranno ripartiti in tre rate con scadenza: **31 marzo, 31 maggio e 1° agosto**.

Sono esclusi dalla riscossione tramite Mav le categorie di seguito indicate:

1) gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2015 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:

- il contributo per l'anno 2015 non pagato;
- le sanzioni civili correlate all'inadempimento contributivo;
- il contributo per l'anno 2016;
- 

2) gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d'ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del

Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l'anno 2016.

3) i neo iscritti dell'anno 2014 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine del 2015, per i quali non è stato possibile emettere il bollettino MAV aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su cartella esattoriale sia i contributi non pagati per gli anni 2014 e 2015, sia il contributo dovuto per l'anno 2016, senza interessi o sanzioni.

In tutti i casi suddetti l'importo totale verrà ripartito su quattro rate.

L'Enpaf ritiene opportuno ribadire quali siano i **requisiti per poter usufruire del contributo di solidarietà**: Il contributo di solidarietà può essere richiesto e mantenuto nel caso in cui si eserciti attività professionale con copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella Enpaf o nell'ipotesi di disoccupazione involontaria. Tali posizioni, anche per sommatoria fra entrambe, devono essere mantenute per almeno 6 mesi ed un giorno all'interno dello stesso anno solare.

Nel caso in cui si usufruisca della contribuzione in parola per disoccupazione il limite massimo è stabilito in 5 anni.

Ne consegue che ogni iscritto all'Enpaf per la prima volta a decorrere dal 2004, se nelle condizioni, può chiedere di usufruire del contributo di solidarietà; qualora lo stesso si cancelli dall'Albo professionale e si reisciva potrà comunque richiedere di versare la contribuzione di solidarietà, se in possesso dei prescritti requisiti. Non può usufruire del contributo, invece, colui che fosse iscritto all'Albo professionale e di conseguenza all'Enpaf prima del 2004, e quindi prima dell'entrata in vigore del contributo stesso, anche nel caso in cui quest'ultimo si cancelli dall'Ordine professionale e si reisciva dopo il 2004.

Nell'ambito dell'obbligo di comunicazione che ogni iscritto ha nei confronti di Enpaf, si rappresenta che non è più necessario comunicare il mutamento di datore di lavoro, atteso che l'Enpaf non ha un archivio relativo ai datori di lavoro stessi bensì alla posizione professionale.

È, infine, importante ricordare che **l'attività di Stage che i neolaureati svolgono nelle farmacie o parafarmacie**, data la sua caratteristica di esperienza formativa e di orientamento, **non costituisce un rapporto di lavoro**, come previsto dalla DGR 1324/2013. **Pertanto, nella richiesta di riduzione all'Enpaf, gli stagisti dovranno considerare tale periodo come "disoccupazione" e non "collaborazione"**.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Lucia Sartori

LA PRESIDENTE  
Maria Cama